



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 13284/2015 R.G. promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. BOFFOLI MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO SPIRITO, 3 20122 MILANO

contro

, con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in , contumace

Oggetto: opposizione ad avviso di addebito

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in Cancelleria in data 3-12-15, ha convenuto in giudizio l'Inps, in proprio e quale mandatario di , ed per sentir accertare il difetto della pretesa contributiva nei suoi confronti e per sentir dichiarare nullo, annullare o revocare l'avviso di addebito notificatogli in data 24-10-15.

L'opponente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti previsti per l'iscrizione alla gestione commercianti.

Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.

Nessuno si e' costituito per ed il Giudice, verificata la regolarita' della notificazione, ne ha dichiarato la contumacia.



Il Giudice, interrogato il ricorrente, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione.

Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.

Oggetto della presente controversia e' l'iscrizione dell'opponente alla gestione per l'assicurazione degli esercenti attivita' commerciali (gestione commercianti), in quanto lo stesso e' socio e amministratore della _____, che svolge attivita' imprenditoriale di natura commerciale.

L'Inps ha iscritto il ricorrente nella suddetta gestione e con l'avviso di addebito opposto ha chiesto il pagamento dei contributi fissi relativi agli anni dal luglio 2013 al dicembre 2014.

L'opponente contesta la legittimita' dell'iscrizione nella gestione commercianti assumendo di non aver mai svolto alcuna attivita' gestionale a favore di tale societa'.

Cio' comporterebbe l'assenza del requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, previsto per l'iscrizione alla gestione commercianti dall'art.1 ,comma 203, l. n. 662/96.

Interrogato liberamente dal Giudice, l'opponente ha dichiarato: " Effettivamente sono socio al 90% della _____ e sono AU. All'inizio, per qualche settimana, mi occupavo dell'attivita' della societa' e di farla partire. Negli ultimi due anni e mezzo non me ne sono occupato avendo altri impegni. In particolare ho cercato il consulente che si occupasse della parte operativa e ho fatto un po' promozione: ho presentato la societa' ad alcuni potenziali clienti. Successivamente la societa', dal punto di vista amministrativo e' stata seguita da mio fratello, _____, mentre dei rapporti con i clienti si e' occupato il consulente, _____. La societa' non ha mai avuto dipendenti".

Poiche' l'obbligo contributivo e' collegato all'esistenza della situazione di fatto che lo determina, in assenza di una domanda di iscrizione contenente la dichiarazione dell'istante circa lo svolgimento della propria attivita' con abitualita' e prevalenza incombe sull'Inps l'onere di provare la presenza ed effettivita' di tali circostanze.

Non spetta, invece, all'opponente dimostrare la mancata partecipazione alla conduzione dell'impresa.

La sentenza delle S.U. n. 3240/2010 ha specificato che "...la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce



all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno".

Ora, nel caso di specie, non ha offerto alcuna prova e le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero sono del tutto insufficienti al fine di dimostrare la partecipazione del ricorrente all'attività aziendale con i requisiti richiesti dalla legge.

Effettivamente, al fine di valutare l'esistenza dei requisiti dell'abitudine e prevalenza, non assumono rilievo le dimensioni del giro d'affari della società, ma in ogni caso deve risultare dimostrata l'effettiva partecipazione del socio al lavoro aziendale.

Tale prova è del tutto carente nel caso di specie, né può ritenersi sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore.

Per tutte le considerazioni che precedono, le domande avanzate dall'opponente devono trovare accoglimento.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

dispone la revoca dell'avviso di addebito opposto;

condanna a rimborsare all'opponente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00;

fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 23/03/2016

il Giudice

Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli

